



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Giudice dott. Alessandro Chiauzzi,

letta l'istanza di liquidazione del c.t.u.;

considerato che: con provvedimento emesso in data 7 febbraio 2014 l'elaborato peritale depositato dal c.t.u. dott. [REDACTED] veniva dichiarato nullo, in quanto l'ausiliare del giudice nel corso delle operazioni peritali aveva acquisito illegittimamente documentazione che non era stata prodotta tempestivamente dalle parti entro i termini dell'art. 183 comma 6 c.p.c.; esclusivamente per ragioni di economia processuale (in considerazione del fatto che il c.t.u. già aveva visionato la documentazione agli atti e conosceva pertanto la vicenda processuale) questo giudice decideva di riconvocare il medesimo c.t.u. per rispondere ai quesiti sulla base della documentazione prodotta tempestivamente dalle parti; neanche l'elaborato peritale successivamente depositato dall'ausiliare era di utilità per il giudizio, dal momento che le pur non complesse operazioni venivano espletate in modo non corretto; l'elaborato infatti si presenta estremamente scarno e il c.t.u. non forniva, a supporto dei risultati, ai quali perveniva, schemi che consentissero di comprendere l'iter logico effettuato; le circostanze riportate dimostrano che il c.t.u. in primo luogo non era a conoscenza - contrariamente a quanto impostogli dagli obblighi deontologici - delle modalità di svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e in secondo luogo dimostrano un approccio superficiale all'incarico da parte del tecnico; le operazioni peritali pertanto sono risultate essere di nessuna utilità per il giudizio e anzi hanno comportato un inutile allungamento dei tempi processuali;

considerato, sulla base delle considerazioni svolte sopra, che pertanto deve essere rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi;

p.q.m.

rigetta l'istanza di liquidazione dei compensi.

Teramo, 05/12/2014

Il Giudice
dott. Alessandro Chiauzzi



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Giudice dott. Alessandro Chiauzzi,

a scioglimento della riserva che precede;
letti gli atti;

considerato che: previa dichiarazione di nullità della c.t.u., veniva riconvocato l'ausiliare già nominato, allo scopo di effettuare i conteggi relativi ai rapporti di dare/avere tra le parti esclusivamente sulla base della documentazione agli atti e non anche di quella acquisita successivamente allo scadere dei termini ex art. 183 comma 6; l'accertamento dei rapporti di dare/avere, senza l'utilizzo della documentazione illegittimamente acquisita dal c.t.u., è effettivamente operazione non complicata, che veniva demandata al c.t.u. solo per ragioni di economia processuale, essendo stato quest'ultimo già nominato e conoscendo quest'ultimo gli atti e la vicenda; effettivamente il c.t.u. nel nuovo elaborato effettuava conteggi *ictu oculi* inesatti, e pertanto inutili per la decisione; a questo punto ragioni di economia processuale inducono a ritenere superflua la rinnovazione della c.t.u., potendosi effettuare l'operazione di accertamento dei reali rapporti di dare/avere in sede di decisione sulla base della sola documentazione agli atti; considerato pertanto che la causa è matura per la decisione;

p.q.m.

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 febbraio 2017, ore 9.00.

Teramo, 05/12/2014

Il Giudice
dott. Alessandro Chiauzzi